

GIRARDI
PICCOLI
SERAFIN
MARBELLO
MISTRONIGO

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni a totale capitale pubblico denominata "ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.", retta dalle norme del presente statuto.

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede in Arzignano (VI).

2.2 Con delibera dell'Organo sociale competente potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto:

a) l'erogazione del servizio idrico integrato - inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue - a favore degli Enti Pubblici Locali soci;

b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, anche di proprietà di terzi, destinate all'erogazione del servizio idrico integrato, comprese le fasi di promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, manutenzione, controllo, smantellamento delle opere stesse e messa in sicurezza, ripristino e bonifica dei terreni dopo lo smantellamento;

c) lo svolgimento, in misura comunque non prevalente, di attività accessorie a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), tra cui, in particolare:

c.1 - attività amministrative proprie e delegate dagli Enti Pubblici Locali soci nelle materie concernenti il servizio idrico integrato e la tutela delle acque dall'inquinamento;

c.2 - consulenza agli Enti Pubblici Locali soci, all'Autorità d'Ambito e, previa autorizzazione dell'Assemblea, ad altri enti e organizzazioni nelle materie concernenti il servizio idrico integrato e la tutela delle acque dall'inquinamento;

c.3 - indizione, per conto degli Enti Pubblici Locali soci, di procedure concorsuali per l'erogazione di servizi pubblici locali e gestione di servizi di sportello a favore dei cittadini;

c.4 - promozione della "cultura dell'acqua", mediante attività informative, formative, di sponsorizzazione, di partecipazione ad iniziative culturali, sociali o sportive ed altre attività similari, anche attraverso accordi con Università ed altri enti e organizzazioni;

c.5 - servizi di tariffazione e di riscossione di tributi a favore degli Enti Pubblici Locali soci;

c.6 - attività di controllo ambientale e di analisi;

c.7 - raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti propri e di terzi, la cui produzione sia connessa al "ciclo dell'acqua" e comunque all'erogazione del servizio idrico integrato ed allo svolgimento di attività ad esso accessorie;

c.8 - raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot. 23216/2016 del 21/12/2016

Statuto

Dest.Princ.: Giovanna Girardi
Altri Dest: Alberto Piccoli - Alberto Serafin - Michela Dalla Benette - Paola Mistrorigo

di terzi negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 152/2006;

c.9 - autotrasporto di cose per conto terzi;

c.10 - produzione di energia elettrica attraverso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali utilizzate per l'erogazione del servizio idrico ed il recupero dei rifiuti prodotti nell'ambito del servizio;

c.11 - raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e gestione delle relative opere;

c.12 - promozione, progettazione, realizzazione e gestione di ulteriori servizi o lavori inerenti il "ciclo dell'acqua" e la tutela delle acque dall'inquinamento, sulla base di specifici accordi con altri enti e organizzazioni stipulati nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e per il perseguimento di finalità di interesse generale;

c.13 - lavorazioni agricole, forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici;

d) l'erogazione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica o privi di rilevanza economica compatibili con il servizio idrico integrato a favore degli Enti Pubblici Locali soci, previa delibere consiliari ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e autorizzazione dell'assemblea della società e previo parere dell'assemblea intercomunale di cui all'art. 16 dello statuto, nonché in via eccezionale e temporanea, sulla base di provvedimenti delle pubbliche Autorità competenti dovuti a necessità contingenti e sempre nel rispetto del principio della non prevalenza, previa autorizzazione dell'assemblea della società e previo parere dell'assemblea intercomunale di cui all'art. 16 dello statuto, l'erogazione di servizi a favore di Enti Locali non soci;

e) la società potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidate dai Comuni o da altri Enti Pubblici e/o privati solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.2 La società deve svolgere la propria attività corrispondente ad oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.

3.3 Per il conseguimento degli scopi sociali, in via non prevalente, ma accessoria e complementare e non nei confronti del pubblico, la società può assumere partecipazioni dirette o indirette in altre società od imprese italiane aventi oggetto uguale, affine o connesso al proprio e può compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari o rilasciare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi anche non soci, anche per favorire iniziative nell'ambito culturale, sociale, sportivo.

Sono esclusi in ogni caso: la raccolta di risparmio tra il

pubblico e l'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

3.4 Ai sensi dell'articolo 2361, comma 2, C.C. l'assunzione di partecipazione in altre imprese comportante la responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea.

Art. 4 - Domicilio dei soci e degli Organi Sociali

4.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

4.2 Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Oltre quanto previsto dal presente statuto, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 5 - Durata

5.1 La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata od anticipatamente sciolta a termini di legge dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è di EURO 33.051.890,62 (trentatre milioncinquantunomilaottocentonovanta/62) rappresentato da n. 63.997 (sessantatremilanovecentonovantasette) azioni del valore di EURO 516,46 (cinquecentosedici/46) ciascuna.

6.2 Le azioni possono essere possedute esclusivamente da Enti Pubblici Locali nell'accezione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, i quali esercitano sulla società, attraverso i propri rappresentanti in assemblea e mediante l'esercizio dei poteri previsti dalla legge e dal presente statuto, un potere di programmazione e indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Art. 7 - Aumento e riduzione del capitale sociale

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

7.2 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione sono riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, secondo le procedure previste e ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 C.C.; gli azionisti hanno altresì il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, C.C.

Si applica, in ogni caso, il successivo punto 8.7.

7.3 Il capitale sociale può essere ridotto, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di al-

tre imprese societarie nelle quali la società abbia compartecipazione.

Art. 8 - Azioni

8.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

8.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.3 Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347 C.C.

8.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

8.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

8.6 A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti rispetto al saggio legale fermo comunque il disposto dell'art. 2344 C.C.

8.7 In caso di vendita di una o più azioni (compresa la nuda proprietà delle stesse), possibile per atto tra vivi e soltanto a favore di Enti Pubblici Locali nell'accezione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, il socio-cedente deve offrire in prelazione le azioni agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata a/r, l'offerta contenente le generalità del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento. La medesima comunicazione va inviata, con le stesse forme, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

Nel caso in cui più soci siano intenzionati all'acquisto, l'esercizio della prelazione viene esercitato in proporzione alle azioni in quel momento rispettivamente detenute. Qualora il cessionario sia un socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di prelazione in concorso con gli altri soci.

Il diritto di prelazione va esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mediante atto notificato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico della società ed al socio-cedente con lettera raccomandata a/r. La rinuncia al diritto di prelazione espressa per iscritto ha efficacia anche in carenza delle procedure previste nel presente punto.

8.8 Nel caso in cui nessuno eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni, come pure la costituzione su di esse di diritti reali o di garanzia, è comunque soggetto al gradimento unanime degli altri soci. A tal fine, il socio-cedente dovrà comunicare agli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata a/r, l'offerta contenente le generalità del cessionario.

Il gradimento va espresso secondo i tempi e le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mediante atto notificato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, ovvero all'Amministratore Unico ed al socio-cedente con lettera raccomandata a/r.

In caso di diniego del gradimento è riconosciuto al socio-cedente il diritto di recesso.

La richiesta di annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni in violazione alla previsione di cui sopra e di cui all'art. 6 deve essere rifiutata e non avrà effetto nei confronti della società.

L'efficacia del trasferimento delle azioni nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi le previsioni di cui sopra e dell'art. 6.

Art. 9 - Obbligazioni

9.1 La società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative non convertibili in azioni, ferme restando le condizioni di cui all'art. 6.2 del presente statuto, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

9.2 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del C.C.

La deliberazione costitutiva è adottata con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 - Assemblea

10.1 Le assemblee dei soci sono convocate dall'organo amministrativo a norma di legge presso la sede sociale od in altre località indicate nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale, con le modalità previste dall'art. 2366 C.C., terzo comma, salvo quanto previsto nei commi successivi.

Conformemente al disposto dell'art. 2367 C.C. l'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme del Codice Civile.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Ogni Ente Pubblico Locale socio interviene in assemblea a mezzo del legale rappresentante oppure a mezzo di persona,

anche non azionista, designata mediante delega scritta, nel rispetto dell'articolo 2372, quarto comma, C.C., della disciplina contenuta nel D.Lgs. 267/2000 e delle altre norme che regolano il proprio Ordinamento.

Sono valide le assemblee, anche se non convocate ai sensi della legge, quando sia presente l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo, ovvero l'Amministratore Unico, e dei componenti del Collegio Sindacale.

10.2 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

10.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, da un Amministratore Delegato, se nominato, ovvero dall'Amministratore Unico, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la legale costituzione e verificare i poteri di rappresentanza degli intervenuti.

10.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, di cui una entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata anche entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.5 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, di impossibilità dell'Amministratore Unico, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

10.6 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.7 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r. almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando risulti necessaria ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad

essa riservati.

I verbali dell'assemblea straordinaria devono essere redatti da un Notaio.

10.8 L'Assemblea Ordinaria:

a - acquisisce il parere preventivo vincolante dell'assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione, per quanto attiene agli atti indicati all'art 16;

b - approva il bilancio di esercizio e i seguenti ulteriori atti fondamentali:

b.1 - il piano-programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione pluriennali, eventualmente predisposti nell'ambito di un unico piano industriale (cd. piano), e relative revisioni;

b.2 - il piano-programma degli investimenti e i bilanci economici e finanziari di previsione annuali, eventualmente predisposti nell'ambito di un unico piano industriale (cd. budget annuale, comprendente l'organigramma aziendale), determinando contestualmente la misura dei possibili scostamenti, per i quali non è necessaria l'ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea in sede di adeguamento infrannuale;

b.3 - le revisioni infrannuali del budget, qualora venga superata la misura dei possibili scostamenti approvata dall'assemblea;

b.4 - le relazioni infrannuali dell'organo amministrativo;

c - nomina l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d - nomina i membri del Collegio Sindacale e designa tra i suoi membri il Presidente del Collegio Sindacale;

e - revoca l'Amministratore Unico ovvero uno o più amministratori o sindaci; in tal caso la successiva nomina di nuovi amministratori o sindaci avviene con la medesima delibera dell'assemblea, nell'osservanza delle procedure di cui agli artt. 11.1 e 13.4;

f - esercita, con efficacia vincolante, il potere di indirizzo sull'organo amministrativo in ordine agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della società a questo attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti Pubblici Locali soci e delle delibere dei rispettivi Organi di Governo, della convenzione di gestione stipulata con l'Autorità d'Ambito e relativo disciplinare, del Piano d'Ambito e della Carta dei Servizi, attraverso l'adozione di specifici atti di autorizzazione e indirizzo;

g - in ogni caso, emana gli indirizzi e autorizza la adozione, da parte dell'organo amministrativo, dei seguenti atti di straordinaria amministrazione:

g.1 - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

g.2 - il trasferimento della sede sociale in altro comune del

territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiam-
po;

g.3 - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della Società;

g.4 - la nomina del direttore generale;

h - autorizza l'organo amministrativo a svolgere attività a
favore di Enti Pubblici Locali non soci, nel rispetto del
criterio di non prevalenza;

i - determina il compenso dell'organo amministrativo e dei
sindaci fermo quanto previsto dall'art. 2389, secondo comma,
C.C. e dall'art. 11.12 del presente statuto, nonché del sog-
getto incaricato alla revisione contabile;

l - nomina il soggetto al quale è demandato il controllo con-
tabile, sentito il Collegio Sindacale;

m - delibera sull'emissione dei prestiti obbligazionari ai
sensi dell'articolo 9.1 del presente statuto, ove non rimessi
alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

n - delibera sulla costituzione dei patrimoni destinati ai
sensi dell'articolo 9.2 del presente statuto;

o - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;

p - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

q - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alle
sue competenze.

10.9 Con l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Am-
ministratore Unico, invia agli Enti Pubblici Locali soci le
proposte degli atti fondamentali la cui approvazione è inse-
rita all'ordine del giorno. Egli è inoltre tenuto a trasmet-
tere agli Enti Pubblici Locali soci, al fine del loro con-
trollo sulla gestione, unitamente alla proposta di bilancio
di esercizio, la relazione predisposta dai revisori contabi-
li.

10.10 In seno all'Assemblea Ordinaria, ciascun socio Ente
Pubblico Locale può, su specifico incarico ricevuto dal pro-
prio Organo di Governo, sottoporre ad audizione il Presiden-
te, il Direttore Generale, gli altri amministratori, o l'Am-
ministratore Unico chiedendo loro di rispondere ai quesiti
definiti nella delibera consiliare. Il socio che intenda e-
sercitare questa facoltà deve darne preventiva comunicazione
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero al-
l'Amministratore Unico al fine della fissazione dell'ordine
del giorno, pena lo slittamento dell'audizione all'Assemblea
successiva.

10.11 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero
l'Amministratore Unico, garantisce la possibilità, per gli
Enti Pubblici Locali soci, di accedere alla documentazione
attinente l'attività sociale, consentendo altresì ai soggetti
incaricati dagli Organi di Governo degli Enti medesimi, alle
condizioni e modalità stabilite in un preventivo accordo, di

compiere verifiche sul campo, accessi e ispezioni ai locali ed agli impianti.

Art. 11 - Organo amministrativo

11.1 L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla composizione e del regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, degli indirizzi impartiti dall'assemblea secondo l'art. 10.8 del presente statuto e di quanto stabilito nel Piano d'Ambito, nella convenzione di gestione stipulata con l'Autorità d'Ambito e relativo disciplinare, nella Carta dei Servizi, nelle delibere degli Organi di Governo degli Enti Pubblici Locali soci e degli altri atti fondamentali approvati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, viene nominato con la seguente procedura.

I soci, singolarmente od in accordo con gli altri soci, predispongono liste contenenti i nominativi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, indicando in tali liste un numero di nominativi pari a quello dei consiglieri da eleggere.

I voti vengono espressi e conteggiati non per i singoli nominativi, ma per liste. Al termine della votazione si procede a determinare dei quozienti attribuibili a ciascuna lista.

Detti quozienti vengono ottenuti dividendo il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per cinque, quattro, tre, due, uno. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai singoli nominativi presenti nella lista, il più elevato al primo nominativo della lista e così via per i successivi. Risultano eletti consiglieri i cinque nominativi presenti nelle diverse liste che hanno ottenuto i quozienti più alti; in caso di parità viene nominato consigliere il candidato della lista che non ha ancora eletto un consigliere o che ne ha eletti di meno; qualora tale criterio non sia applicabile, viene nominato consigliere il più anziano di età.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i consiglieri sono eletti nell'ambito di tale lista.

A tale metodo può non ricorrersi qualora esista unanimità nella designazione degli amministratori.

In caso di dimissioni o di morte dello stesso, si provvede entro un mese ad indire un'apposita assemblea, nella quale viene votato un nominativo con la procedura di cui al presente articolo.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono

rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Alla scadenza del triennio, decade anche l'amministratore o gli amministratori nel frattempo nominati in sostituzione dell'amministratore o degli amministratori revocati, dimissionari o comunque decaduti a qualsiasi titolo.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente; la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

11.3 Nel caso in cui, durante il corso dell'esercizio, venga a mancare o sia revocato un numero complessivo di amministratori almeno pari a un mezzo di quelli nominati, da calcolarsi per difetto, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale ricostituzione.

11.4 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza od impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

11.5 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a/r o telegramma o telefax, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed a ciascun Sindaco Effettivo.

11.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente od in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

11.7 La riunione del Consiglio può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

E' pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento della riunione e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio

/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

11.8 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia, per i seguenti argomenti, le deliberazioni saranno prese rispettivamente con la maggioranza dei 4/5:

- delega delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche;
- eventuale determinazione del compenso del direttore generale;
- assunzione di attività fuori dell'ambito territoriale dei Comuni soci, fermo l'art. 10.8 lettera h del presente statuto;
- deliberazione di investimenti o assunzione di oneri superiori al 5% del fatturato dell'anno precedente;
- decisioni concernenti le tariffe relative ai servizi gestiti;
- approvazione e modifica dei Regolamenti di acquedotto, fognatura e depurazione da sottoporre all'Autorità d'Ambito;
- rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico di acque reflue di origine conciararia nella rete fognaria industriale;
- indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, fermo restando il potere di indirizzo dell'assemblea al riguardo secondo l'art. 10.8, lettera g del presente statuto;
- adozione degli altri atti elencati all'art. 10.8 lettera g del presente statuto.

11.9 All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli che sono, per legge o per statuto, riservati all'Assemblea.

L'organo amministrativo è tenuto a presentare all'assemblea una relazione semestrale sulla gestione, concernente l'andamento generale dell'amministrazione della società e la qualità dei servizi pubblici locali svolti, parametrata agli standard definiti dalla convenzione di gestione.

La relazione contiene una sintesi dei dati risultanti dal conto economico, dalle proiezioni a fine esercizio (revisione di budget), dagli scostamenti registrati nei limiti autorizzati dall'assemblea, dallo stato di avanzamento dei principali progetti, dagli indicatori di performance, nonché una descrizione delle attività svolte, con specifica valutazione dell'incidenza delle attività accessorie e delle attività rese a favore di Enti Pubblici Locali non soci, oltre che delle attività affidate a soggetti terzi, comprese eventuali società di scopo e altre società controllate, collegate e parteci-

pate; la relazione contiene altresì la risposta ai quesiti avanzati dagli Enti Pubblici Locali soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o al Direttore Generale, se nominato, in relazione a specifici temi.

11.10 Il Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti di cui all'art. 2381 C.C. e delle vigenti disposizioni di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega e gli eventuali emolumenti.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione quelli previsti dal precedente art. 11.8.

Non possono, comunque, essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del vigente Codice Civile.

11.11 L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dell'assemblea secondo l'art. 10.8 lettera g del presente Statuto, può nominare un Direttore Generale, anche tra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendone il compenso.

L'Organo Amministrativo può, inoltre, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

11.12 Ai membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, rimane valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti stabiliti dall'Assemblea e/o dalla legge in merito alla misura dei compensi degli amministratori di società pubbliche.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 C.C.

Art. 12 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente e a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe nell'ambito dei poteri conferiti, nel rispetto degli artt. 10.8 lettera g e 11.8 del presente statuto.

Art. 13 - Collegio Sindacale

13.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea a norma di legge e del regolamento concernente la parità di accesso agli organi di controllo.

13.2 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, qualora l'assemblea non elegga il soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti C.C.

13.3 Il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente all'assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'art. 16 dello statuto, su richiesta della stessa, in ordine alla propria attività svolta.

13.4 Ai Sindaci spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti.

13.5 Il Collegio Sindacale, salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, sarà nominato con la seguente procedura, che trova applicazione anche in caso di dimissioni, revoca o morte di uno o più Sindaci prima della scadenza del mandato.

I soci, singolarmente o in accordo con altri soci, predispongono liste contenenti i nominativi dei tre candidati alla carica di Sindaco Effettivo e liste contenenti i due candidati alla carica di Sindaco Supplente.

I voti vengono espressi e conteggiati non per i singoli nominativi ma per le liste.

Al termine della votazione si procede a determinare dei quozienti attribuibili a ciascuna lista.

Detti quozienti vengono ottenuti dividendo il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista dei Sindaci Effettivi per tre, due e uno e da ciascuna lista dei Sindaci Supplenti per due, uno. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai singoli nominativi presenti nella lista, il più elevato al primo nominativo della lista e così via per i successivi.

Risultano eletti Sindaci Effettivi i tre nominativi presenti nelle diverse liste dei Sindaci Effettivi che hanno ottenuto i quozienti più alti e tra questi Presidente del Collegio Sindacale colui che ha ottenuto il quoziente più elevato tra tutti.

Risultano eletti Sindaci Supplenti i due nominativi presenti nelle diverse liste dei Sindaci Supplenti che hanno ottenuto quozienti più alti.

In caso di parità viene nominato Sindaco Effettivo o Supplente il candidato della lista che non ha ancora eletto un sindaco o che ne ha eletti di meno; qualora tale criterio non sia applicabile, viene nominato sindaco il più anziano di età.

Art. 14 - Il Revisore Contabile

14.1 Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

14.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

14.3 L'Assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

14.4 Il Revisore Contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 bis C.C. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo Revisore.

14.5 I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Art. 15 - Bilancio ed utili

15.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

15.3 Gli utili netti, emergenti dal Bilancio approvato, vengono destinati nella misura del 5% a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della società.

Art. 16 - Controllo sulla società

16.1 Ai sensi dell'articolo 149 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006,

n. 152, e dei principi comunitari in materia di affidamenti "in house", il controllo analogo nei confronti della società da parte degli enti soci, nel rispetto delle competenze affidate dal D.Lgs. n. 152 del 2006 all'ente di governo dell'ambito, è esercitato mediante l'assemblea di coordinamento intercomunale, costituita tra gli stessi enti soci ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'assemblea intercomunale può nominare al suo interno una Commissione di Vigilanza.

16.2 L'assemblea di coordinamento intercomunale, costituita dai Sindaci degli enti soci o da loro delegati, opera secondo le modalità individuate nella convenzione di cui al punto precedente ed esprime il proprio parere preventivo vincolante sui seguenti atti: sul bilancio di esercizio, sul piano industriale e sugli altri documenti di tipo programmatico, sulle modifiche dello statuto della società, sulla nomina di amministratori o Sindaci, sulla erogazione di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica compatibili con il S.I.I. a favore di enti pubblici soci o non soci o privati, ai sensi del precedente art 3.1, lett. d).

L'assemblea, inoltre, esercita attività di controllo mediante l'acquisizione della relazione di revisione e giudizio sul bilancio di cui all'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, contestualmente al deposito nella sede della società, nonché degli ulteriori atti ritenuti necessari alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione.

16.3 Al fine di agevolare l'attività di controllo, il Presidente o l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale della società espongono all'assemblea di coordinamento intercomunale, con cadenza semestrale, apposita relazione circa la gestione dei servizi svolti nonché l'andamento generale della società.

16.4 Ciascun ente locale socio, direttamente o tramite la Commissione di vigilanza, può comunque acquisire informazioni senza che tale esercizio possa risolversi in un controllo generalizzato sulle attività sociali, né costituire ostacolo al regolare funzionamento della stessa.

Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della società e la liquidazione della società hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni. In ogni caso, ove non osti un'insufficienza dell'attivo, vengono trasferiti ai singoli soci Enti Pubblici Locali in primo luogo gli immobili, in second'ordine gli impianti ubicati nell'ambito territoriale di ciascun Ente Pubblico Locale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili rela-

tivi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza - che le parti dichiarano di conoscere e accettare - anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un collegio costituito da 3 (tre) arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Vicenza.

Il collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 19 - Disposizioni generali - rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.